

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito – Avv. *Ciro Santonicola*

Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZ. LAVORO

GIUDICE DOTT. MAURIZIO MARCHESINI – RG n. 2308/2023

Ricorso per provvedimento d'urgenza in corso di causa

(artt. 669-quater e 700 c.p.c.)

OGGETTO: Accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina “come servizio effettivo ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie A.T.A. 24 mesi”

Per il ricorrente:

- **D'ESPOSITO ANTONINO**, nato il 30/11/1968 a Sorrento ed ivi residente alla via **Corso Italia n. 226 F4, C.F.: DSP NNN 68S 30I 862 V.**

Rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K) e *Ciro Santonicola* (C.F. SNTCRI84L12C129L), PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it, elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

Gli avvocati Aldo Esposito e *Ciro Santonicola* dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO



- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA, in persona del Dirigente pro tempore;
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA, in persona del Dirigente pro tempore.

-RESISTENTI-

PREMESSA IN FATTO

Il ricorrente, Antonino D'Esposito, è un diplomato che aspira a entrare nei profili amministrativi del personale A.T.A.

Ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie permanenti A.T.A. 24 mesi per la provincia di Bologna, per l'anno scolastico 2023/2024. In tale istanza, ha indicato di aver prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A., ma non in costanza di nomina.

Tuttavia, il Decreto ministeriale n. 256/2023 - che ha concretizzata la procedura di aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi per la regione Emilia Romagna, anno scolastico 2023/24 - ha previsto che solo il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego sia considerato quale servizio effettivo ai fini della supervalutazione del punteggio nelle graduatorie A.T.A., discriminando il servizio militare prestato al di fuori di tale rapporto.

Orbene, l'interesse ad agire del patrocinato è legato al riconoscimento "per intero" del periodo di servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina, per migliorare la sua posizione nella graduatoria 24 mesi finalizzata all'immissione in ruolo.

La mancata valutazione piena del servizio militare non in costanza di nomina preclude, di conseguenza, un equo riconoscimento del punteggio, influenzando negativamente sulle chances professionali.



MOTIVI DI DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 2909 DEL CODICE CIVILE (PRINCIPIO DEL GIUDICATO: COPERTURA DEL DEDOTTO E DEL DEDUCIBILE). LA SENTENZA N. 1720/2022 DEL CONSIGLIO DI STATO, SEPPUR RIFERITA ALLE GRADUATORIE DI III FASCIA ATA, HA RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL RICORRENTE AL PUNTEGGIO PIENO PER IL SERVIZIO MILITARE PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA AI FINI DELLA COLLOCAZIONE NELLE GRADUATORIE ATA.

ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2050 DEL D.LGS. 66/2010. ILLEGITTIMITÀ DELLA DECRETAZIONE MINISTERIALE ALLA LUCE DELLA PREVALENTE GIURISPRUDENZA

Il ricorrente argomenta che la Pubblica Amministrazione (P.A.) ha violato il **giudicato favorevole sancito dalla sentenza n. 1720/2022 del Consiglio di Stato**. Tale giudicato ha riconosciuto il diritto di D'Esposito al riconoscimento del servizio militare non in costanza di nomina, ai fini del punteggio nelle graduatorie A.T.A.

La sentenza stabilisce che il servizio militare deve essere valutato con 6 punti per ogni anno di servizio e 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Ebbene, la statuizione definitiva del Consiglio di Stato copre non solo le questioni giuridiche e di fatto specificamente dedotte in giudizio (III Fascia ATA), ma anche tutte le possibili questioni logicamente connesse che costituiscono precedenti necessari della pronuncia (**ATA 24 MESI**). Pertanto, ogni comportamento della P.A. che non rispetti questa decisione giudiziale, risulta in violazione dell'art. 2909 c.c., che stabilisce l'autorità del giudicato.

Controparte Ministeriale - che continua a non riconoscere il punteggio pieno per il servizio militare non in costanza di nomina, con riferimento alle graduatorie oggetto di causa - ha adottato un'interpretazione restrittiva dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010, focalizzandosi esclusivamente sul



servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro ed agendo in **insanabile conflitto con il dictum della sentenza n. 1720/2022 del Consiglio di Stato**.

Questa tesi minoritaria ha limitato indebitamente la portata della norma, contraddicendo l'intenzione del Legislatore di valorizzare il servizio militare e introducendo una forma di discriminazione ingiustificata tra chi abbia prestato il servizio in costanza di rapporto e chi no, nonostante entrambi abbiano adempiuto a un dovere verso la Nazione.

Non è un caso che **l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 abbia stabilito che il periodo di servizio militare sia valido a tutti gli effetti, indipendentemente dalla costanza di rapporto di lavoro, e che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5679/2020, abbia chiarito come il servizio militare debba essere valutato anche ai fini dell'accesso mediante graduatorie, trattandosi di selezioni concorsuali a cui si applica il regime dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010**, che prevede la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio dei servizi prestati presso enti pubblici “anche se svolto in pendenza di rapporto di lavoro”.

Il mancato rispetto della sentenza del Consiglio di Stato obbliga il ricorrente a rivendicare ripetutamente lo stesso diritto, sebbene:

-La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 789/2023, rilevi che il D.M. 50/2021 abbia limitato indebitamente la portata dell'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 (il quale prevede che il servizio militare sia valido a tutti gli effetti). L'interpretazione della parte ministeriale contrasta chiaramente con i principi costituzionali di eguaglianza (Art. 3 Cost.) e diritto al lavoro (Art. 4 Cost.), posto che il servizio militare deve essere valorizzato in ogni caso, a prescindere dalla contemporanea esistenza di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. Ancora una volta, si cita la sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 789/2023, ossequiosa dell'art. 52 della Costituzione, che sancisce come l'adempimento del servizio militare non possa pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino.

-La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5679/2020, abbia chiarito che il servizio militare debba essere valutato anche ai fini dell'accesso mediante graduatorie, trattandosi di selezioni



concorsuali a cui si applica il regime dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010. L'art. 2050 citato va interpretato nel senso che **il servizio di leva e quello civile sono sempre valutabili ai fini della carriera e dell'accesso ai ruoli, “anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro”**.

Se ne deduce come la limitazione della valutazione piena del servizio militare “solo se prestato in costanza di nomina”, anche in violazione di un pregresso giudicato, crei un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi ha prestato il servizio di leva in costanza di rapporto e chi invece non aveva un impiego in corso, pur avendo entrambi assolto il proprio dovere verso la Nazione. Tale discriminazione cozza con il principio di tutela del servizio militare quale esperienza di valore per la collettività.

Ancora una volta, la normativa e la giurisprudenza citate (art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994; art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010; ordinanza n. 5679/2020 della Corte di Cassazione) convergono nel riconoscere la validità del servizio militare a tutti gli effetti, sia per la carriera che per l'accesso ai ruoli pubblici. **Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01720/2022, dal canto suo, ha sancito che il servizio militare del RICORRENTE** prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie **deve essere valutato per intero** (punti 6), anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica.

PERICULUM IN MORA – DANNO IRREPARABILE DA CHANCE PROFESSIONALE

Il periculum in mora del presente ricorso si fonda sull'urgenza e sulle imminenti scadenze delle procedure concorsuali per i profili professionali delle ex aree A e B del personale A.T.A., disciplinate dall'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994.

Antonino D'Esposito ha infatti presentato la sua nuova domanda di aggiornamento per le graduatorie permanenti A.T.A. 24 mesi “finalizzate all’immissione in ruolo”, a partire dal prossimo 01 settembre 2024 - ergo per l’A.S. 2024/25 - con l'intento di ottenere una collocazione favorevole nella graduatoria, per il profilo di collaboratore scolastico.

Tale aggiornamento è avvenuto in base al Decreto 248 del 09/05/2024, pubblicato sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Bologna (allegato 2), che ha



indetto l'iter di aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti provinciali relative al profilo di collaboratore scolastico, nelle province dell'Emilia-Romagna.

Da tale bando si evince, per ciò che interessa ai fini della disamina, che:

- "Le graduatorie permanenti provinciali, formate ai sensi del presente bando, sono utilizzate per l'*assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato* (ruolo)", Articolo 5.1;

- "Con la pubblicazione della graduatoria in via definitiva, la stessa è utilizzata per le *immissioni in ruolo*", Articolo 12.2.

L'istanza m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11128074.28-05-2024.28-05-2024, datata 28 maggio 2024 (allegato 1), indirizzata entro le tempistiche ministeriali all'Ambito Territoriale della Provincia di Bologna, evidenzia che D'Esposito ha inserito tutti i titoli e servizi rilevanti, **compreso il servizio militare prestato** che attualmente non è valutato correttamente, in termini di punteggio pieno, in ragione delle restrizioni "per la non costanza di nomina" imposte dal Decreto Ministeriale recante n. 256/2023.

Dalla Sezione della domanda chiamata "ALTRE DICHIARAZIONI" emerge come l'aspirante dichiara "DI AVER ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI DI LEVA" e dalla Sezione "NOTE" si ricava la "**PENDENZA LEGALE N° DI RUOLO R.G. 2308/2023 (giudizio di merito presso codesto autorevole Tribunale) PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTI 7 IN RAGIONE DEL SERVIZIO MILITARE NON SVOLTO IN COSTANZA DI NOMINA**".

Il ricorrente, con diploma acquisito nell'anno scolastico 1986/87, ha infatti adempiuto all'obbligo di leva nell'anno 1988/1989 (luglio– settembre), presso Maricentro (LA SPEZIA). Si rimanda, sul punto, agli allegati numero 3 e 4 di cui al giudizio n. RG n. 2308/2023 iscritto presso Codesto Autorevole Tribunale.



Ebbene: **Le operazioni di immissione in ruolo per il personale ATA**, attraverso la graduatoria per cui è causa - compreso il profilo del collaboratore scolastico - **avverranno nell'arco di qualche mese**, considerando che, lo scorso anno, e con cadenza temporale sempre costante, nella provincia di Bologna - per l'anno scolastico 2023/2024 - i conferimenti d'incarico a tempo indeterminato sono avvenuti a partire dall'11 agosto 2023 (con le operazioni di scelta delle sedi effettuate tra il 17 e il 21 agosto 2023, come da nota m_pi.AOOUSPBO.REGISTRO-UFFICIALEU.0012029.11-08-2023 di cui all'allegato 3, emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna).

Se ne deduce che l'impossibilità di ottenere il riconoscimento del punteggio "pieno" per il servizio militare non in costanza di nomina - alla luce della mancata equiparazione dello stesso al servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A - comporterebbe un danno professionale irreparabile per D'Esposito.

Senza un intervento tempestivo, atto a concedere l'attribuzione del punteggio maggiorato in graduatoria, seppure con riserva, la sua posizione in graduatoria sarà penalizzata, riducendo drasticamente le possibilità di immissione in ruolo, per l'anno scolastico 2024/2025, sulla base dei posti disponibili.

Tutto ciò considerato, l'istante

RICORRE

All'intestato Tribunale Ordinario di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia, previa fissazione dell'udienza camerale per la comparizione delle parti in contraddittorio, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio e ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie A.T.A. 24 mesi funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero”, all'interno delle graduatorie ove ha chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse, *così come giudizialmente statuito dalla sentenza n. 1720/22 emessa dal Consiglio di Stato in favore del ricorrente*, in relazione all'inserimento dello stesso nelle graduatorie di III fascia;

CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie.

Con condanna al pagamento delle spese e competenze della presente causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il ricorrente risulta esente dal versamento dello stesso.

Si offre in allegazione la presente produzione documentale:

1) Domanda di nuovo aggiornamento nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi in vista dell'anno scolastico 2024/2025;



2) Decreto 248 del 09/05/2024, nuovo bando Ata 24 mesi per il profilo professionale dell'interessato;

3) Nota m_pi.AOOUSPBO.REGISTRO-UFFICIALEU.0012029.11-08-2023, per descrivere le tempistiche d'immissione in ruolo presso l'Ambito provinciale bolognese;

4) Sentenza n. 1720/2022 del Consiglio di Stato che copre il dedotto e il deducibile.

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia, lì 07.06.2024

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

